

## **A.T.C. VC1 “PIANURA VERCELLESE NORD”**

### **REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE CAPRIOLO**

APPROVATO CON DELIBERA C.E. ATCVC1 N 8/20 DEL 20/05/2020

#### Titolo I -Disposizioni generali

##### **Art.1. -Principi e finalita'.**

Al fine di garantire una popolazione ben strutturata nel rapporto dei sessi, delle classi di età e una densità commisurata alle potenzialità ambientali, la gestione venatoria della specie capriolo si pone i seguenti obiettivi:

- la conservazione della specie ed il mantenimento della biodiversità;
- la conoscenza della reale consistenza e struttura della popolazione acquisita mediante l'effettuazione di censimenti;
- l'impostazione di razionali piani di prelievo e il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali;
- l'applicazione di mezzi e tempi di prelievo biologicamente corretti, anche in rapporto alla presenza di altre specie oggetto di caccia.
- Controllo di legge sui capi abbattuti

##### **Art. 2. –Regolamentazione in attuazione alle Linee Guida Regionali**

1. Le norme seguenti costituiscono il regolamento per l'esercizio della caccia di selezione alla specie capriolo nel territorio dell'ATC –VC1.
2. Il presente regolamento esplica la propria normativa esclusivamente per la caccia di selezione alla specie capriolo. Per quanto non espressamente normato, valgono le disposizioni previste nelle leggi nazionale e regionale in materia di caccia.
3. Costituisce parte integrante del presente regolamento l'Allegato 1. Le disposizioni contenute nell'Allegato 1 hanno validità annuale. Il Comitato di Gestione (di seguito CdG) delibera e trasmette alla Regione Piemonte la conferma o eventuali modifiche entro il 30 aprile di ogni anno.
4. In caso di variazioni o integrazioni della presente normativa, verrà data comunicazione prima dell'inizio della stagione di prelievo selettivo.

#### Titolo II – Caccia di Selezione

##### **Art. 3. -Modalità di partecipazione**

1. Per lo svolgimento della caccia di selezione al capriolo l'A.T.C. VC1 istituisce un apposito "Registro dei Cacciatori di Selezione al Capriolo".
2. I cacciatori che intendono esercitare la caccia di selezione debbono presentare domanda per l'iscrizione nel registro di cui al comma precedente. (Mod “A”)
3. L'iscrizione nel registro è subordinata ad una delle seguenti posizioni:
  - a) al possesso dell'apposita abilitazione alla caccia di selezione degli ungulati rilasciata a seguito della frequenza ad un Corso di formazione teorico-pratico;
  - b) al possesso dell'abilitazione a cacciare in zona Alpi precedentemente all'entrata in vigore della l.r. 70/96

#### **Art. 4. -Requisiti dei cacciatori di selezione**

1. Per esercitare la caccia di selezione al capriolo i cacciatori, oltre ad essere iscritti nel "Registro" di cui all'art. 3, debbono anche essere ammessi all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C. VC1 nella stagione venatoria di riferimento.

#### **Art. 5. -Pubblicità degli atti**

1. L'A.T.C. si assume l'impegno di dare idonea pubblicità dei seguenti adempimenti:

- modalità di partecipazione alla caccia di selezione (regolamento);
- calendario dei censimenti;
- piano di Prelievo per la specie Capriolo, ed eventuali variazioni;
- calendario per la caccia di selezione, ed eventuali variazioni;
- ammissione al Piano di prelievo;
- cartografia del Distretto
- ubicazione delle cassette per "imbucare" tagliandi giornalieri;
- sede ed orario del Centro di Controllo;
- stato d'avanzamento del prelievo;
- altre eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie in merito allo svolgimento della caccia di selezione.

#### **Art. 6. -Organizzazione del territorio.**

1. Il CdG ha individuato, nell'ambito del territorio di sua competenza, il Distretto, all'interno del quale effettuare la caccia di selezione al capriolo. **Il Distretto si trova a nord della SS 142**

#### **Art. 7. -Formulazione del Piano di prelievo e del relativo calendario**

1. Il piano di prelievo selettivo annuale ed il relativo calendario, vengono sottoposti alla Giunta Regionale per l'approvazione.
2. Ad approvazione avvenuta da parte della Regione Piemonte, il CdG dà pubblicità del piano e del calendario ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

I Comitato di gestione organizza la caccia di selezione agli ungulati ruminanti secondo la modalità di seguito descritta, valida per tutto il territorio di competenza:

a) assegnazione nominativa dei capi nell'ambito di ciascuna specie, con la possibilità di accorpate femmine adulte, classe 0

*La caccia con la modalità di cui alla lettera a), nel caso di accorpamento delle femmine e della classe 0 può essere esercitata sino al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna specie o classe di tiro.*

#### **Art. 8 -Organizzazione del piano di prelievo.**

1 I cacciatori che intendono esercitare il prelievo selettivo devono presentare domanda mediante l'apposito modulo predisposto dall'ATC VC1 (Mod. "B"). Le domande dovranno pervenire, debitamente compilate, all' ATC entro la data indicata nell'Allegato 1.

Le domande che perverranno incomplete o dopo la data indicata nell'Allegato 1 non saranno prese in considerazione.

2. L'assegnazione è immediata nel caso in cui il numero di preferenze espresse per specie, sesso e classe d'età sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili per ciascuna classe di tiro.

Viceversa, se per una o più classi di tiro il numero di preferenze espresse è superiore al numero di capi assegnabili, il Comitato di gestione procederà all'assegnazione del capo secondo i criteri di seguito elencati:

### **ASSEGNAZIONE DEL CAPO SCELTO SE NELLA STAGIONE PRECEDENTE E' STATO ABBATTUTO UN CAPO SANITARIO**

**1 periodo:** sorteggio in base alle richieste pervenute ed assegnazione\* nominativa del capo – pagamento di una quota di entrata – saldo all'abbattimento

**2 periodo:** sorteggio in base alle richieste pervenute ed assegnazione\* nominativa del capo – pagamento di una quota di entrata - saldo all'abbattimento

**Le quote di entrata non saranno rimborsate se non sarà effettuato l'abbattimento del capo**

\*Assegnazione con rapporto massimo di 1.3 cacciatori per capo autorizzato purchè sia garantita la ripartizione equilibrata tra le diverse classi di tiro, il prelievo potrà essere esercitato pertanto fino al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna specie o classe di tiro.

Al raggiungimento di suddetta soglia i capi restanti saranno assegnati nominativamente. L'ATC si riserva la possibilità di suddividere il periodo di caccia in più periodi a seconda delle esigenze riscontrate

**Nel secondo periodo, SOLO per F e classe 0 potranno partecipare anche coloro che hanno già operato il prelievo nel primo periodo.**

3. I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti al pagamento della quota di partecipazione economica, variabile a seconda del capo assegnato, prevista **nell'Allegato 1** ed a ritirare presso la sede dell'ATC la seguente documentazione:

- una scheda autorizzativa contenente il numero di contrassegno, ed il periodo di caccia. Sul retro di detta scheda il cacciatore dovrà segnare le giornate di caccia effettuate che, per ogni settimana, saranno 3;
- un contrassegno in plastica da applicare in modo inamovibile al capo appena abbattuto. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge;
- un blocchetto di tagliandi madre-figlia, da compilare ad ogni uscita, di cui la parte figlia è da imbucare nelle apposite cassette.

4. Per il ritiro dell'autorizzazione il cacciatore dovrà presentare ricevuta dell'avvenuto versamento. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro (3) tre giorni antecedenti l'apertura del periodo assegnato, verrà considerata come rinuncia da parte del cacciatore alla partecipazione della caccia di selezione e potrà comportare l'ammissione del primo degli esclusi della graduatoria. In questo caso, come in quello del rifiuto da parte del cacciatore del capo eventualmente assegnato d'ufficio, e non è previsto il rimborso della quota versata.

5. In caso di accorpamento di femmine e classe 0, al raggiungimento del 90% del piano di prelievo autorizzato per singola classe, il Comitato di Gestione valuterà tempi ed opportunità di procedere all'assegnazione nominativa dei capi residui.

6. I Comitati di Gestione possono suddividere il prelievo ad ogni specie in più periodi di caccia, ciascuno di durata non inferiore a 6 giornate per cacciatore, compresi nell'arco temporale massimo previsto dalla normativa vigente.

Al termine di ciascun periodo il cacciatore che non abbia effettuato l'abbattimento restituisce al Comitato di gestione la scheda autorizzativa e la relativa fascetta.

Nel caso in cui il numero di capi da abbattere fosse superiore al numero dei cacciatori ammessi, coloro che avessero già completato l'abbattimento di un primo capo potranno richiedere l'abbattimento di un secondo presentando apposita domanda presso l'A.T.C. ed allegando alla stessa la ricevuta del versamento della quota. **Resta inteso che un cacciatore non può abbattere nella stessa stagione venatoria 2 capi portatori di trofeo.**

***In ogni caso sono esclusi dalle ulteriori assegnazioni i cacciatori che nella stagione in corso hanno effettuato l'abbattimento di un capo non conforme.***

6. Le autorizzazioni ed i contrassegni rilasciati sono strettamente personali e non cedibili per ragione alcuna. In caso di smarrimento del contrassegno, questo non verrà sostituito e il suo possessore perderà automaticamente il diritto al prelievo del capo assegnato.

7. I contrassegni e le autorizzazioni non utilizzate dovranno essere restituite tassativamente entro i termini stabiliti nell'Allegato 1. La mancata restituzione del contrassegno entro i termini comporterà la perdita del diritto di partecipare al prelievo selettivo per la stagione in corso o per la successiva.

8. In caso di smarrimento o distruzione dell'autorizzazione e/o del contrassegno sarà necessario presentare regolare verbale di denuncia rilasciato dalle autorità competenti.

#### **Art. 9. -Il prelievo**

1. Il cacciatore, all'inizio della giornata di caccia, dovrà segnare la giornata sul tesserino regionale, sull'autorizzazione e compilare un tagliando del blocchetto assegnato in ogni sua parte, e imbucare la figlia nelle apposite cassette; l'ubicazione delle cassette è indicata **nell'Allegato 1.**

2. I periodi di prelievo, le giornate e le modalità operative di caccia di selezione sono parte integrante dell'Allegato 1.

3. Ogni cacciatore non potrà esercitare la caccia di selezione al di fuori dei confini del Distretto.

4. Il cacciatore che non ha effettuato l'abbattimento del capo assegnato entro la fine del periodo assegnato, dovrà restituire il contrassegno e la cartolina tassativamente entro e non oltre la data stabilite nell'Allegato 1. Nei giorni successivi si provvederà a riassegnare i capi non abbattuti. I capi disponibili saranno assegnati prioritariamente a tutti coloro che non hanno avuto il capo assegnato nel periodo antecedente.

5. Gli abbattimenti dovranno essere effettuati prioritariamente nei confronti di animali, traumatizzati e/o defedati. Tale capo viene definito sanitario e come tale segnalato sulla scheda di rilevamento dati dal tecnico incaricato del controllo, il quale indicherà nelle note le motivazioni del prelievo sanitario. Come capo sanitario si intende un animale che presenti le caratteristiche seguenti:

- segni di malattia, lesioni e/o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo al Centro di Controllo e di cui ne sia comprovata l'esistenza e la rilevabilità a distanza da parte del tecnico incaricato;
- peso inferiore al 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età. con il palco ancora in velluto se trattasi di maschi adulti prelevati nel periodo estivo.

6. L'abbattimento di un capo ritenuto sanitario dà diritto alla scelta della classe e del sesso di un capo della stessa specie nella successiva stagione venatoria.

7. Gli animali abbattuti e classificati come sanitari, escludendo i capi per i quali si è dovuto provvedere alla distruzione della carcassa, rientrano nel computo complessivo dei capi previsti dal piano di prelievo.

Al cacciatore che ha effettuato l'abbattimento sanitario con distruzione della carcassa, verrà assegnato, se disponibile, un ulteriore capo.

8. Salvo i casi di prelievo sanitario, l'abbattimento di un capo diverso da quello assegnato comporta:

a) l'esclusione dall'abbattimento di altri capi per l'anno in corso e per quello successivo;

b) la consegna obbligatoria del trofeo all'ATC nel caso in cui l'assegnatario di una femmina o di un giovane abbatta un maschio adulto portatore di trofeo.

c) L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 11. -Mezzi per l'esercizio della caccia di Selezione**

1. La caccia di selezione agli ungulati deve essere effettuata con fucile con canna ad anima rigata, munito di ottica e di calibro non inferiore ai 6 mm. con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. I cacciatori dovranno esercitare la caccia di selezione ottemperando alle più rigorose norme di sicurezza nel rispetto dei principi di etica venatoria e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di detenzione e uso delle armi da fuoco. Ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo. Il cacciatore che abbia comunicato tempestivamente il ferimento di un capo per tentarne il recupero, non perderà il diritto all'abbattimento, qualora la ricerca risultasse infruttuosa.

3. Nella pratica della caccia di selezione non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia autorizzati per il recupero.

#### **Art. 12. -Centro di Controllo**

1. Il capo prelevato dovrà essere presentato il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero al Centro di Controllo dal cacciatore che ha effettuato il prelievo, il quale consegnerà anche la scheda di autorizzazione debitamente compilata. Al Centro di Controllo sarà compilata, a cura del tecnico preposto al controllo, la scheda di rilevamento dati, che verrà sottoscritta dal cacciatore e dall'incaricato del controllo; una copia sarà rilasciata al cacciatore abbattente e costituirà documento attestante la legalità del possesso dell'animale.

Nel caso in cui al Centro di Controllo si riscontri l'abbattimento di un capo con caratteristiche difformi da quanto indicato sulla scheda autorizzativa, fatto salvo il caso di un abbattimento sanitario, il tecnico del Centro di Controllo provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente dell'ATC oppure ad un suo delegato che ne darà tempestiva notizia alla Provincia competente per territorio.

2. Eventuali casi contestati devono essere segnalati contestualmente alla sottoscrizione della scheda rilevamento dati presso il centro di controllo. Il ricorso dovrà essere presentato entro dieci giorni dalla data della contestazione alla Provincia ed al Presidente dell'A.T.C. ed il cacciatore interessato dovrà conservare la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico del centro di controllo. Il ricorso verrà risolto da una Commissione di esperti così composta: il tecnico del centro di controllo, un rappresentante dell'A.T.C., un agente di vigilanza della Provincia competente per territorio, da un rappresentante della Regione nella persona del coordinatore faunistico e da persona tecnica proposta dal cacciatore. Il responso della Commissione dovrà essere comunicato entro dieci giorni alla Provincia competente per le ulteriori competenze e al cacciatore interessato.

3. Orario e indirizzo del Centro di Controllo saranno oggetto di comunicazione a parte. (Allegato1).

4. I trofei devono essere tenuti a disposizione dell'ATC fino alla data del 31 agosto dell'anno successivo per un'eventuale esposizione degli stessi e per fini di studio e valutativi. Decorso tale termine, l'ATC si rende disponibile a ritirare i trofei di quanti intendano disfarsene e a conservarli per eventuali fini didattici.

#### **Art. 13 -Vigilanza**

1. La vigilanza circa il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata agli Organi di cui all'art. 27 della Legge 11/2/1992, n. 157,
2. Gli Organi di cui al comma precedente segnalano le infrazioni alle norme del presente regolamento al Comitato di Gestione.

#### **Art. 14 – Divieti e sanzioni**

1. La mancata osservanza degli articoli del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.40 della L.R. 05 del 05/05/2012
2. *La mancata riconsegna della scheda autorizzativa e/o del contrassegno comporterà l'esclusione dalla partecipazione al piano di prelievo per la stagione successiva.*
3. L'abbattimento di un capo diverso da quello assegnato ai sensi dell'art. 10, commi 1 ed 2, con esclusione dei casi di prelievo sanitario, comporta:
  - l'esclusione dall'abbattimento di altri capi per l'anno in corso e per quello successivo;
  - il ritiro del trofeo da parte dell'A.T.C. nel caso in cui l'assegnatario di una femmina o di un giovane abbatta un maschio adulto portatore di trofeo;
  - la segnalazione all'Amministrazione provinciale dell'avvenuta violazione di cui all'art. 40 della Legge Regionale n. 5 del 05/04/2012